



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 785

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 4 agosto 2022

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* (\*)

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 5

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 17

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 22

### Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 23

(\*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 785° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 agosto 2022.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 4 agosto 2022

**Plenaria**

**360<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Con riferimento agli emendamenti, per quanto di competenza, propone di esprimere parere non ostativo sulle proposte 1.26, 1.66, 1.88, 1.89, 1.100, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.42, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.47 e 4.17.

Sui restanti emendamenti, il parere resta sospeso.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere dopo che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite avranno trasmesso le riformulazioni in corso di definizione.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 12,50.*

Riprende la seduta.

Il PRESIDENTE, relatore, propone di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.2000, 1.0.1000 (già 1.84), 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.53 (testo 2), 2.0.12 (testo 4), 4.19 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2) e 2.0.11 (testo 3).

Sui restanti emendamenti il parere resta sospeso.

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 4 agosto 2022

### Plenaria

307<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.** Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465) GRASSO e altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che l'esame congiunto potrà eventualmente riprendere alla luce delle determinazioni di competenza della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure**

**urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 407)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che – con 52 articoli ed un'entrata in vigore prevista per il 30 giugno 2023 – è emanato in attuazione della legge delega n. 206/2021: esso interviene per ridisegnare, nella forma e nella sostanza, la disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, resi attrattivi da sgravi fiscali individuati dalla legge delega.

Cuore della riforma è il processo ordinario, rivisto all'insegna della semplificazione. Nel primo grado, nell'ambito di una nuova ripartizione delle competenze degli organi giudiziari, viene innalzato il tetto del valore della controversia che può rientrare nella competenza del giudice di pace: elevata a 15 mila euro (e fino a 30 mila nel contenzioso da sinistri stradali). Prevista è pure una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale. All'insegna della semplificazione è la soppressione di alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte. Tempi tagliati sono previsti anche mercé l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e con la previsione di un termine non superiore a 90 giorni dalla prima per l'udienza per l'assunzione delle prove. In appello è rivista la disciplina dei filtri nelle impugnazioni.

Corsia rapida ci sarà per il giudizio in Cassazione, per definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Per i giudizi presso la Suprema corte, è introdotto anche il nuovo rinvio pregiudiziale per ottenere una decisione vincolante nelle questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza. Nei giudizi civili il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto nuova, di difficile interpretazione e suscettibile di reiterazione, sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, può in tal modo sottoporla direttamente alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, troncando ogni questione sull'interpretazione della legge. La sentenza della Cassazione sarà vincolante nel procedimento nel cui ambito è stata rimessa la questione e conserverà tale effetto anche in caso di estinzione del giudizio, in ipotesi di riproposizione della domanda tra le stesse parti.

In materia di lavoro è previsto un unico procedimento per i licenziamenti con una corsia preferenziale per la trattazione dell'eventuale reintegrazione. Interventi vi sono anche nell'ambito della giurisdizione volontaria, con la possibilità di delegare determinate funzioni, oggi attribuite al giudice, anche a professionisti, principalmente ai notai. Sull'onda della pandemia sono stati inoltre rafforzati gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto.

Innovazioni sono previste anche nel diritto processuale della famiglia, che era contraddistinto da più modelli processuali, senza un disegno organico: la riforma ordinamentale della famiglia passa per l'istituzione del nuovo tribunale «per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Il legislatore delegato va così verso un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, che valga per tutti i contenziosi che toccano gli aspetti della persona, dei minori o delle famiglie, con eccezioni individuate; passando tutto ciò per l'istituzione del nuovo organo giudiziario, necessitano tempi più lunghi rispetto alla restante parte della delega, per cui le nuove norme si applicheranno ai procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (n. 406)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere *h*) e *i*), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo che attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere *h*) e *i*), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

La disciplina vigente già prevedeva un ufficio per il processo (articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all'ufficio per il processo), come una struttura organizzativa finalizzata a «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». La norma, tuttavia, prevede l'istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l'estensione dell'istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Suprema corte.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Il

capo II elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il capo III disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 1, rubricato «Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione» prevede, al comma 1, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo civile» e una o più strutture denominate «ufficio per il processo penale», in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione» e una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio spoglio, analisi e documentazione» e una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le



persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere *a)*, *c)*, *n. 1* e *d)*, *n. 1*, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere *a)*, *c)* ed *e)* della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni

della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'UPP a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (*Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants*, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente

a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera *b*) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introducendo articolo 171-*bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-*bis* del medesimo codice.

L'articolo 6 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera *b*) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. L'articolo 8 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera *d*) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera *d*) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al comma 2 è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera *d*), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera *f*) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera *f*) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11 attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. L'articolo stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-*bis*, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 13 dispone, al comma 1, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti. L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 2 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 – a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo. L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione

distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al comma 1, lettera *a*), l'introduzione dell'articolo 58 bis del codice di procedura civile, rubricato «Ufficio per il processo», che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera *b*), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il comma 2 apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole «e collaboratori» all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di «collaboratori del giudice» e introducendo il comma 1-bis dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici ivi regolamentati, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto. L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 405)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in temporanea sostituzione della relatrice Rosso-mando, illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 405 che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale». La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come «direttiva PIF», è stata recepita con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75.

Lo schema in esame, volto proprio ad apportare interventi correttivi al decreto legislativo n. 75, è sottoposto alle Camere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»), e, per quanto concerne il termine per il relativo parere, le Commissioni giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimersi entro il 7 settembre 2022. La citata legge n. 234 del 2012 (cosiddetta «legge Moavero») consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

Tenuto conto che il decreto legislativo n. 75 è entrato in vigore il 30 luglio 2020 e che lo schema è stato assegnato il 29 luglio 2022 (il termine di delega per l'adozione di disposizioni integrative o correttive scadeva il 30 luglio 2022), ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 si dà luogo allo scorrimento: pertanto i termini di esercizio della delega sono prorogati fino al 30 ottobre 2022 (tre mesi).

L'articolo 1 modifica l'articolo 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale; in proposito la relazione illustrativa osserva che «la completa trasposizione nell'ordinamento interno della già menzionata fattispecie di "appropriazione indebita" del funzionario pubblico, contemplata dall'articolo 4 della direttiva, passa – quanto all'ipotesi di cd. distrazione di beni pubblici per finalità diversa da quella prevista – anche per l'applicazione dell'articolo 323 codice penale: il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di "funzionario pubblico" dettata dall'articolo 4 della direttiva. Per tali ragioni, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-*bis* del codice vengono estese al reato di cui all'articolo 323 codice penale».

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente, attualmente non utilizzabile. A ben vedere, con riguardo ai delitti di contrabbando, il comma 1 della richiamata disposizione del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), nella sua formulazione vigente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a

confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette. Il provvedimento in esame quindi integra l'articolo 301 TULD stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Per ragioni analoghe a quelle legate alle modifiche al TULD, l'articolo 3 dell'Atto del Governo in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 898 del 1986. Il comma 1 di tale disposizione punisce l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Lo schema aggiunge all'articolo 2 un ulteriore comma *3-bis*, con il quale si estende l'applicabilità degli articoli *240-bis* e *322-ter* codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente) alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in particolare riscrivendone il comma *1-bis*, con cui si era già integrata la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nel 2000 si intervenne per introdurre una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e dichiarazione infedele (articolo 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Lo schema in esame modifica l'articolo 6, comma *1-bis* al duplice fine di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione. A tal fine l'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea» è sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea», formula che – oltre al requisito richiesto dall'articolo 2 della direttiva ai fini della «gravità» dei reati in materia di IVA, – riproduce altresì l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera *d*), ai fini della definizione di «frode», e in particolare – come detto – la circostanza che «l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri». A questi ultimi risulta, nella formulazione vigente, altresì causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore

a euro 10.000.000», da quantificarsi – in conformità al considerando 4 della direttiva – tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell’Unione. Attraverso lo schema in esame si è ritenuto quindi opportuno sopprimere l’avverbio «comunque» contenuto nel comma 1, superfluo per l’avvenuta introduzione di alcune ipotesi di tentativo, seppur in presenza delle specifiche condizioni ricordate e limitatamente alle violazioni in materia di Iva. Inoltre, è modificata la formula attualmente utilizzata nel comma 1-*bis* per descrivere le caratteristiche della fattispecie tentata, avendo destato taluni dubbi l’utilizzo dell’espressione «atti diretti» (nella parte in cui sembrava poter essere interpretata nel senso dell’inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 56 cod. pen., ovvero l’idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione). Lo schema interviene anche su questo aspetto per rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità «a titolo di tentativo». Infine, è resa più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-*bis* («salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali di cui agli articoli 110 e seguenti del Codice penale. Lo schema inoltre disgiunge le ipotesi di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele, previsto dall’articolo 4 del decreto, cui la clausola di salvezza non ha ragione d’esser riferita.

L’articolo 5 modifica il comma 1-*bis* dell’articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Per meglio circoscrivere quelle condotte illecite da perseguire, perché connesse al territorio di altri Stati, si garantisce il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 agosto 2022

**Plenaria****594<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore, Freni e Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110, 1.0.1 e 1.0.1000 (già 1.84). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16 (testo 2), 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.104, 1.105, 1.106 e 1.2000. Occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 01.1, 1.1, 1.3, 1.6 e 1.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.38 (testo 2) e 1.75 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1000 (*già* 1.84), 1.51 (testo 2), 1.66, 1.2000, 1.38 (testo 2), 1.75 e 1.38 (testo 2). Sugli emendamenti 1.58, 1.59, 1.63 e 1.104, la valutazione non ostativa è condizionata alla loro riformulazione nel testo della proposta 1.2000.

Chiede quindi di accantonare l'emendamento 1.2, su cui è in corso l'istruttoria.

Sui restanti emendamenti segnalati dalla Commissione per criticità finanziarie, si pronuncia in senso contrario per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, necessaria ad escludere effetti finanziari negativi.

Sugli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 non richiamati dal relatore, concorda con l'assenza di osservazioni.

Su segnalazione del senatore DELL'OLIO (*M5S*), dopo una breve verifica, il PRESIDENTE informa che è stato appena trasmesso l'emendamento 1.31 (testo 2), che risulta identico alla proposta 1.38 (testo 2), su cui la rappresentante del Governo ha appena espresso una valutazione non ostativa. Prospetta pertanto, d'accordo con il relatore e con l'avviso conforme del Governo, l'estensione di tale parere anche alla proposta testé pervenuta.

Il RELATORE, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.52, 2.0.2 e 2.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.6, 2.13 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.28 (testo 2), 2.29, 2.30, 2.30 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.53 (testo 2), 2.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.12 (testo 2), 2.0.12 (testo 3), 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.8, 2.26 e 2.51. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sulle proposte 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.53 (testo 2), 2.0.12 (testo 2) e 2.0.12 (testo 3). Sull'emendamento 2.38, la valutazione non ostativa è condizionata alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 2.30 (testo 2) o 2.30 (testo 3).

Chiede quindi alla Commissione di valutare l'accantonamento delle proposte 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.15, in attesa della definizione dell'istruttoria.

Esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle restanti proposte segnalate dal relatore per criticità finanziaria.

Conviene infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti non segnalati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione all'emendamento 2.38, rileva che il contenuto normativo risulta piuttosto lontano dalle proposte 2.30 (testo 2) e 2.30 (testo 3). Ritiene pertanto più corretto non imporre la sua riformulazione nel testo indicato dal Governo, rimettendo tale scelta, eventualmente, alle Commissioni riunite.

Il RELATORE, a cui si aggiunge il senatore DELL'OLIO (*M5S*), concorda con l'osservazione del Presidente, prospettando al riguardo l'espressione di un parere contrario.

Il RELATORE, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 3.0.2 e 3.0.3, in quanto, sulla base degli elementi attualmente a disposizione, non si può escludere che dalla loro attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, mentre chiede di accantonare l'emendamento 3.0.1, su cui l'istruttoria non è stata ancora completata.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), in relazione alle proposte riferite all'articolo 4, segnala che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.11, 4.14, 4.15, 4.20 e 4.24. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26 e 4.27. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, ivi inclusa la proposta 4.19 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 4.17 e 4.19 (testo 2). Sugli emendamenti 4.11 e 4.14, l'avviso di nulla osta è condizionato, per i profili finanziari, alla loro riformulazione nella versione della proposta 1.2000.

Chiede quindi di accantonare, in vista del completamento dell'istruttoria, l'esame dell'emendamento 4.27.

Sugli restanti emendamenti segnalati dalla Commissione per rilievi di natura finanziaria, si pronuncia in senso contrario per oneri non quantificati e non coperti, in assenza di idonea copertura o in mancanza di relazione tecnica.

Sui residui emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dalla Commissione, conviene con la valutazione non ostativa.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110, 1.0.1, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.60, 1.61, 1.62, 1.64, 1.65, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.105, 1.106, 01.1, 1.1, 1.3, 1.6, 1.18, 2.52, 2.0.2, 2.0.3, 2.6, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.8, 2.26, 2.51, 3.0.2, 3.0.3, 4.15, 4.20, 4.24, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25 e 4.26.

Sulle proposte 1.58, 1.59, 1.63, 1.104, 4.11 e 4.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'emendamento nella stessa versione della proposta 1.2000.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le riformulazioni trasmesse, fatta eccezione per le proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27, il cui esame resta sospeso.».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 12,30.*

Il PRESIDENTE comunica che sono stati appena trasmessi, dalle Commissioni di merito, le riformulazioni 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.54 (testo 2) identica a 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), 2.0.11 (testo 3) e 2.0.12 (testo 4).

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.2. Occorre valutare la proposta 1.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.22 (testo 2). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.54 (testo 2), identica a 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.15. Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 2.0.11 (testo 3). L'emendamento 2.0.12 (testo 4) risulta analogo al 2.0.12 (testo 3) sul quale è stato espresso un parere non ostativo. Risulta necessario acqui-

sire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1. Risulta, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.27.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non si ravvisano profili di onerosità sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 2.0.11 (testo 3) e 2.0.12 (testo 4). Con riferimento a quest'ultimo emendamento, segnala che, per correggere un mero errore materiale, la parola: «favorire» andrebbe sostituita dalla seguente: «fornire».

Sui restanti emendamenti accantonati, esprime un avviso contrario, non essendovi elementi sufficienti a escludere effetti finanziari negativi per i conti pubblici. Con particolare riguardo alla proposta 4.27, la valutazione è condizionata dalla mancanza di una relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (M5S), in relazione agli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), nella parte in cui prevedono l'istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata della trattazione delle controversie in materia tributaria, chiede di valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria GUERRA risponde che non ve ne è la necessità, dal momento che tale sezione di fatto è già esistente e, pertanto, non si pone un problema di dotazione organica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.15, 3.0.1 e 4.27.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.0.1 (testo 2) e 2.0.11 (testo 3).

Sull'emendamento 2.0.12 (testo 4), il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di sostituire, all'ultimo periodo, la parola: "favorire" con la seguente: "fornire".».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**Plenaria****595<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2636-A) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di valutare l'espressione di un parere non ostativo, nel presupposto che la previsione di cui all'articolo 3 sulla sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la previsione di cui all'articolo 3, sulla sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 4 agosto 2022

**Plenaria  
247<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
URSO*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Mario Parente**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’AISI, prefetto Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e DIENI (*Misto*).

Il prefetto PARENTE, ha quindi svolto l’intervento di replica.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

